Prot. Gen. N. 40342



COMUNE DI BRESCIA

Verbale di Deliberazione della Giunta Municipale

occetto. Determinazione degli oneri di urbanizzazione primazia e secondaria afferenti alle concassioni edilizie in appli cazione della legge 29.1.1977 n. 10 e della L.R. 512.
1977 n. 60: (con i pateri del consiglio comunale)

L'anno millenovecentosettantotto, addi 5 del mese di aprile alle ore 16 nella sala delle adunanze si è riunita la Giunta Municipale.

Sono presenti i Signori:

TREEESCHI AVV. CESARE Sindaco ALBERINI avv. GUIDO Ass.Del. Ass.Anz. DE TAVORATTI TEG.ALBINO Ass.Eff. LAMBARDI AVV. AMEDEQ Ass.Eff. FRATI prof. WASCO Ass.Eff. MASCOLI AT! FRANCESCO Ass.Eff. VIVETTI DON'LICE Ass.Eff. CENA dr. G. BATFISTA Ass.Eff. GEI prof. GIOVANNI Ass. Sup. DIONI arch. MARIO Ass.Sup. BATTIETINI rag. LINO

Sono assenti i Signori:

العاشوية خرفؤي

SALVO avv. MICHELE Ass.Eff.
BAZOLI avv. IUIGI Ass.Eff.

Preciede il Sindaco avv. CESARS TREBESCHI

Assista il Segretario Generale dr. PIETRO STEPANI

the state of the second state of the second state of the second s

Delib. n. 995 - 5/4/1978

N. 10342 P.G.

OGGETTO: Determinazione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria afferenti alle concessioni edilizie
in applicazione della legge 28.1.1977 n. 10 e della
L.R. 5.12.1977 n. 60. (Con i poteri del Consiglio Co
munale).

Riferisce l'Assessore rag. L. Battistini

con deliberazione della G.M. in data 7/9/1977 numero 2568/23805 P.G., esecutiva a' sensi di legge, venne deter
minata (in via provvisoria) a mente degli artt. 1 e 5 della
legge 28/1/1977 n. 10, l'incidenza degli eneri di urbanizzazione primaria e secondaria afferenti alle concessioni edili
zie di cui all'art. 4 della legge stessa.

Tale deliberazione si era resa necessaria in quanto la Regione non aveva provveduto nei termini pravisti alla de finizione, per classi di Comuni, delle tabelle parametriche indispensabili per la determinazione dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione rendendo così operante l'ultimo comma del predetto art. 5 che attribuiva ai Comuni l'onere di tale determinazione, in via provvisoria, in attesa delle disposizioni regionali.

La Regione Lombardia ha assolto ai propri obblighi con la legge regionale 5/12/1977 n.60, modificata e integrata con legge regionale 5/12/1977 n.61, "norme di attuazione della legge 28/1/1977 n.10 in materia di edificabilità dei sucli".

Con la legge regionale richiamata entrano in vigore anche le tabelle per la determinazione da parte dei Comuni de gli oneri di urbanizzazione, che il Consiglio Regionale aveva già approvato (deliberazione 25/7/1977 n.II/557), subordi nandone però l'applicazione all'entrata in vigore della legge stessa.

Il Comine di Brescia all'atto della determinazione dei costi-base approvati con la deliberazione 7/9/1977 già richiamata aveva sviluppato un'indagine dimostrativa dei costi stessi.

Con l'entrata in vigore della legge regionale si é
posto il problema di un adeguamento e di una integrazione
del predetto provvedimento in modo da renderlo conforme alle
muove disposizioni.

L'esame delle nuove disposizioni, sull'interpretazione delle quali é sorto immediatamente a livello regionale un vivace dibattito, tenuto conto della complessità e della difficoltà della materia, non poteva certamente esaurirsi nell'ambito di un breve periodo.

Nel contempo si poneva però il problema di assicurare la continuità nel rilascio delle concessioni edilizie, cor
redate dai parcri tavorevoli di rito, conformi agli strumenti urbanistici vigenti e incluse nel p.d.a. in vigore.

Tale continuità é stata assicurata con la deliberazione di Giunta Municipale n. 3781/3726 P.C. in data 29/12/77; con
la quale é stato disposto, confermando praticamente gli oneri di urbanizzazione già in vigore presso il Comune di Brescia,
di assumere, con riferimento ai disposti della legge regionale n.60 modificata ed integrata dalla legge regionale n.61,
come propri i costi base regionali delle opere di urbanizzazione contenuti nella deliberazione del Consiglio Regionale
n.II/557 (Tabelle A/1 - A/2 - A/3 - A/4 - A/5 - A/6 - A/7 A/8 - A/9), in attesa dolla adozione di un provvedimento di

4.

carattere generalo con cui completare la regolamentazione prevista dalle leggi regionali 5/12/1977 n. 60 e 61 nelle parti rimesse alla determinazione dei Comuni.

Con l'entrata in vigore della già richiamata legge regionale n.60 si é posto inoltre il problema dell'adeguamento alla nuova normativa del programma di attuazione vigente così come previsto dagli art. 15 e seguenti della citata legge n.60.

ciò comporterà necessariamente una rideterminazio ne degli oneri di urbanizzazione correlata ai nuovi e diversi interventi che dovranno essere previsti per la dotazione delle opere e delle aree di urbanizzazione primaria e secondaria relative ai fabbisogni pregressie a quelli con seguenti alla realizzazione delle previsioni di piano.

Si tratta di una problematica molto vasta per cui la rideterminazione dei costi richiederà un approfondimento di tutti gli aspetti che i singoli interventi porranno, in modo da pervenire, secondo rigorosi criteri di rilevazione, a dati omogenei ed attendibili.

In relazione alle conclusioni cui si perverrà con l'indagine analitica di cui sopra, si modificheranno i costi base degli oneri di urbanizzazione così come consentito dall'art. 3 della L.R./60.

relativamente ai costi base regionali per opere di urbanizza zione primaria, riguarda lo scorporo dagli stessi di quelli relativi alla rete idrica in quanto tali oneri sono già inclusi nella tariffa forfettaria che l'utente corrisponde all'A.S.M. a titolo di contributo per estendimento rete al-

l'atto della richiesta di allacciamento.

Peraltro la contribuzione richiesta a tale titolo dall'A.S.M., pari a £. 400= al mc. vuoto per pieno da appli carsi alla volumetria indicata nella concessione edilizia, (deliberazione della Commissione Amministratrice dell'A.S.M. in data 24/1/1978 n. 2 , esecutiva ai sensi di legge) non contrasta con i costi di riferimento regionali.

Tutto ciò premesso e completati i necessari atti istruttori, con la presente deliberazione si intende ora:

- A) confermare l'acsunzione, con riferimento ai disposti dell'art. 3 della legge regionale 5/12/1977 n.60 modificata con legge 61, come propri, dei costi base regionali delle opere di urbanizzazione contenuti nella deliberazione del Consiglio Regionale n. II/557 (Tab.

 A/1-A/2-A/3-A/4-A/5-A/6-A/7-A/8-A/9);
- B) approvare un gruppo di prescrizioni tecniche che renda no possibile una esatta ed uniforme applicazione della nuova normativa regionale;
- c) determinare, con riferimento alla normativa di cui sopra, l'incidenza degli oneri di urbanizzazione applicando i parametri di cui alla precitata deliberazione del
 Consiglio Regionale n.II/557 tenendo presenti le parti
 colari ragioni tecniche, ambientali ed economiche che
 già in sede di adozione delle due precedenti deliberazioni relative agli oneri di urbanizzazione sono valse
 per particolari aumenti o riduzioni dei limiti di incidenza;

D) - completare la regolamentazione regionale nelle

parti rimense all'autonoma determinazione comu
nale-(-possibilità di rateizzazione etc. etc.).

COSTO DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE E DETERMINAZIONE DEL PA-RAMETRI DI INCIDENZA

- Il Comme di Brescia assume come propri i costi base regionali delle opere di urbanizzazione contenuti nella
precitata deliberazione del Consiglio Regionale n.II/557
(Tab. A/1-A/2-A/3-A/4-A/5-A/6-A/7-A/8-A/9).

Dalle tabelle A/1-A/3-A/6-A/8 vengono scorporati per i mo tivi sopra indicati i costi base relativi alla rete idrica.

I costi di urbanizzazione primaria sono pertanto quelli ri sultanti dalle Tabelle stesse che vengono allegate alla presente deliberazione per farne parte integrante.

Per quanto attiene la residenza, detti costi base vengono omogeneizzati tenuto presente lo standard dei servizi esistenti sull'intero territorio comunale, applicando, in relazione alle zone ed ai tipi di interventi i parametri minimi di incidenza di cui alla Tabella C/1 allegata alla legge regionale 60.

Con la Tabella D (corrispondente alla Tabella C/3 allegata alla L.R. 60) vengono quantificati gli oneri di urbanizzazione per opere di interesse generale non considerate dal punto F dell'art.9 della legge 28/1/1977 n.10.

PRESCRIZIONI TECNICHE

- In sede di prima applicazione delle nuove norme regionali si sono manifestati numerosi problemi di carattere in
terpretativo che necessitano di una chiara definizione
onde consenstire una corretta ed omogenea quantificazione
degli oneri. A tal fine si formulano le seguenti precisazioni; con riferimento alla legge regionale n. 60,
ART. 4:

PUNTO 1) per edifici residenziali devono intendersi non solo quelli comprendenti delle unità immobiliari ad uso di abitazione (appartamenti) e loro pertinenze, ma anche gli edifici ad uso di dimora collettiva quali convitti, educandati, collegi e simili, nonchè le case-albergo, sem prechè per la loro conformazione funzionale non rientrino fra quelli contemplati come attività turistiche (alberghi, ristoranti etc. etc.).

Per nuova costruzione edilizia si intende non solo l'edificio realizzato integralmente dalle fondazioni, su un appezzamento di terreno sgombero da altre costruzioni, bensì anche il rifacimento pressoché totale di un edificio
preesistente, nonché le porzioni in ampliamento sia in sen
so orizzontale che verticale (sopralzo). La valutazione di
tali interventi deve essere fatta senza alcun riguardo all'entità delle costruzioni e parti di esse, demolite o da
demolire; pertanto, il volume o la superficie di queste ultime non può essere scomputato dal volume o dalla superficie dell'edificio, o parte di esso, riconoscibile come nuo

PUNTO 2) - Per "superficie lorda complessiva di pavimento" deve intendersi la superficie lorda di ciascun piano di cui si compone l'edificio e cioé quella racchiusa dal limite esterno delle murature perimetrali, inclusi gli eventuali porticati e tettoie, incorporati o scorporati rispetto all'edificio principale, nonché le porzioni degli eventuali balconi, terrazze e loggette coperti rientranti nel perimetro dell'edificio stesso.

In presenza di porticati, tettoie, pënsiline etc. sorretti da uno o più sostegni, per superficie lorda di pavimento deve intendersi quella coperta e cioé quella racchiusa nella proiezione verticale delle linee di gronda.

Non sono invece assoggettabili a contributo le pensiline che costituiscono un normale aggetto (abalzo) di un edificio del quale possono reputarsi come accessorie, come ripari di accessi, ingressi, di piccole zone di carico e scarico o di attesa etc.

Mesta fermo il principio, peraltro valido anche per gli edifici contemplati dal precedente punto 1) che i portici e le costruzioni ad essi assimilabili, soggetti a servitù di uso pubblice, non costituiscono entità assoggettabile al contributo di che trattasi, sempreché detta servitù risulti da apposita convenzione; parimenti, nell'inotesi di edifici in cui siano proviste diverse destinazioni d'uso, non sono assoggettabili a contributo gli spazi aperti al piano terreno dei portici bassi condominiali vincolati al giardino-comune.

Dalla locuzione "permanenza anche temporanea di persone" nei piani seminterrati o interrati di cui al punto 2 del-l'art. 4 della legge n. 60 si evidenzia che tra le entità

assoggettabili a contributo va inclusa anche la superficielorda dei piani seminterrati e interrati con la esclusione
dei vani che contengono solamente quanto serve per il funzionamento degli impianti tecnici dell'edificio (impianto
termico o di condizionamento, impianto elettrico e idrico,
macchinari per ascensori o montacarichi, scale esterne di
sicurezza e simili), fermo restando quanto disposto dal
punto 3 dell'art. 4 della legge citata, relativamente a
"le costruzioni o gli impianti destinati ad attività indu
striali o artigianali".

I locali destinati ad uso uffici che risultano inseriti
nell'ambito di complessi o unità immobiliari a destinazione industriale o artigianale, qualora rivestano carattere
accessorio e complementare rispetto alla prevalente attività
industriale o artigianale, devono essere assoggettati al
contributo in argomento con le stesse modalità previste per
le costruzioni o gli impianti destinati ad attività artigia
nali o industriali.

PUNTO 4) - La quota richiesta obbligatoriamente per parcheggio é pari a 1 mq. per ogni 20 mc. della volumetria fuori terra dell'edificio, calcolata secondo le vigenti norme urba nistiche ed edilizio.

La superficie che rientra nella quota obbligatoriamente richiesta per parcheggio, deve scomputarsi in via principale
della superficie lorda delle autorimesse ubicate ai piani
seminterrati o interrati sottostanti l'edificie principale,
in via secondaria, dalle superfici lorde delle autorimesse
addossate o scorporate rispetto all'edificio principale, sem
preché ubicate ai piani seminterrati o interrati, e in via
subordinata dalle superfici lorde delle autorimesse uticate
nei piani fuori terra.

Nell'ipotesi di edilizia a carattere residenziale qualora la superficie lorda delle autorimense esterne ecocda la quota richiesta obbligatoriamente e qualora dette autorimesse presentino una differente altezza (e conseguentemente, a parità di superficie, una diversa volunetria), la superficie ec cedente la quota richiesta obbligatoriamente per parcheggio, va ripartita proporzionalmente fra le varie autorimesse. La volumetria delle autorimesse, per la parte di esse che eccede quella obbligatoriamente richiesta, concorre alla de terminazione del contributo con le stesse modalità previste per gli edifici residenziali, anche nell'ipotesi che si tratti di autorimesse isolate la cui pertinenza ad edifici. regidenziali sia di dubbia identificazione. Appare invece ovvio che, qualora le autorimesse siano al servizio delle costruzioni contemplate nel punto 2)dell'art. 4 della legge regionale 60, la determinazione del contributo in argomento viene effettuata, per la parte eccedente quella obbliga toriamente richiesta, secondo le modalità previste per gli interventi edilizi citati al richiamato punto 2).

In presenza di edifici nei quali sono previste diverse destinazioni d'uso, la quota eccedente quella obbligatoria-.
mente richiesta per parcheggio, verrà ripartita in maniera
proporzionale alla superficie lorda di competenza delle varie destinazioni previste in progetto; ciò al fine di deter
minare il contributo, anche per le autorimesse, con le stes
se modalità previste dal punto 1 dell'art. 5 della legge re
gionale 60.

Dette modalità non si applicano soltanto nell'ipotesi in cui
-si evinca chiaramente dagli elaborati di projetto la pertinenza delle autorimesse a una specifica destinazione.

Non sono parimenti assoggettabili a contributi per oneri di urbanizzazione le autorimesse interrate o seminterrate che risultano al servizio di un edificio presistente in tutto ò in parte sprovvisto di autorimesse adeguate, sempreché rientrino nella quota obbligatoriamente richiesta per parcheggio.

Per superficie lorda delle autorimesse deve intendersi quella comprensiva delle murature perimetrali, delle divisorie, della metà delle murature confinanti con altre proprietà o con vani destinati ad altro uso; non sono al contrario, assoggettabili a contribuzione i passaggi, corsie o cortili coperti, che servano esclusivamente o prevalentemente per

l'accesso alle autorimesse medesime.

Si ritiene infine di dover precisare che nella quota stabilita obbligatoriamente per parcheggio, rientrano i volumi e gli spazi eventualmente richiesti, anche in misura superiore ai limiti sopraindicati, in relazione alle caratteristiche ed alla tipologia dell'intervento e che costituiscono modalità esecutive della concessione edilizia.

PUNTO 5) - Per quanto si riferisce alla formazione del computo metrico estimativo, poiché la Camera di Commercio Artigia nato Industria e Agricoltura della Provincia di Brescia non dispone di un proprio listino prezzi consultabile dagli operatori interessati, ci si deve avvalere del preziario delle opere edili della Provincia di Brescia, accertato dal Comitato di coordinamento interprofessionale, di cui fanno parte anche i rappresentanti della Camera di Commercio della Provincia di Brescia, come peraltro già stabilito anche per la determinazione del contributo commisurato al costo di costruzione di cui alla deliberazione G.M. n. 194/3087 P.G. della 25/1/1978.

Non 6 superfluo sottolineare l'importanza che riveste detto computo in quanto in base alla normativa vigente, il rilascio e l'efficacia della concessione sono strettamente connessi al pagamento del contribute in parola. Pertanto qualo
ra i concessionari venissero nella determinazione di apporta
re variazioni comportanti modifiche alla qualità o alle quan
tità dei materiali da impiegare o agli interventi da eseguire, dette variazioni dovranno essere preventivamente comunicate all'Ufficio Contributi di Concessione in seno alla Direziono Servizio Lavori Pubblici.

La mancata ottemperanza a tali procedure comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 15 della legge 28 gennaio 1977 n.10.

Sempre in merito al computo metrico, va sottolineato che l'impiego di materiali di recupero e la realizzazione diretta di opere da parte degli interessati non comporta alcuno scomputo, dovendosi adottare anche in tali ipotesi i prezzi vigenti per le muove opere.

Le modalità per la determinazione del contributo relativo a interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrut turazione, si rendono applicabili anche alle costruzioni non destinate a residenza.

Alla superficie teorica si applicheranno le tariffe previste per ciascun tipo di attività.

Giova ricordare che, qualora in un edificio siano previste diverse destinazioni di uso i computi metrici estimativi dovranno essere effettuati, nel caso di interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazioni, separatamente per ciascuna dello diverso destinazioni.

Con riferimento all'art. 5 della legge regionale n.60 si for mulano le seguenti precisazioni:

punto 1) - Destinazione d'uso é quella risultante dagli elaborati che formano parte integrante della concessione edilizia, nonché da quelli presentati dall'interessato al fine di
ottenere la concessione edilizia stessa, in conformità alle
destinazioni d'uso prescritte nelle singole zone territoria
li omogenee ed alle distinzioni operate dalle Tabelle para
metriche allegate alla presente deliberazione.

PUNTO 2) - Per quanto riguarda "la maggior somma determinata in relazione alla muova destinazione rispetto a quella
che sarebbe dovuta per la destinazione precedente" si preci
sa che dall'ammontare del contributo relativo alla nuova de
stinazione non può detrarsi la quota di contributo afferente gli edifici o le porzioni di essi che, a seguito dell'intervento edilizio, vengono demolità, fatta eccezione per il
caso in cui si proceda a ricostruzione, poiché tale intervento é assoggettabile al contributo secondo le medalità pre
viste per le nuove costruzioni.

Necessita inoltre precisare che qualora l'importo risultante dalla somma dovuta per il cambio di destinazione d'uso
con quella dovuta per le opere relative alla ristrutturazio
ne, risulti supericre a quanto dovuto nel caso che lo stesso
intervento venga considerato come nueva costruzione, e data,
all'interessato, facoltà di optare per l'ipotesi a lui più
favorevole.

E' comunque pacifico che qualora l'intervento di ristruttura zione, pur senza comportare aumento di volumetria, apporti, negli edifici contemplati dal punto 2) dell'art. 4 della legge regionale n.60, un incremento alle superfici lorde di pavimento, tali superfici dovranno essere assoggettate al contributo secondo le modalità previste per le nuove costruzioni.

di nyea

ART. 8 I.R. n. 60

Per quanto attiene lo scomputo del valore delle opere di urbanizzazione primaria e/o secondaria realizzate direttamente dal concessionario, si precisa che non rientrano tra tali opere quelle di modesta entità strettamente di pertinenza e al servizio dell'edificio quali ad esempio marciapiedi, limitato intubamento di fossi, formazione di cunette di scolo delle acque etc.

OPERE DI INTERESSE GENERALE NON CONSIDERATE DAL PUNTO F)
DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 28/1/1977 n.10 (allegato I alla
presente deliberazione).

Dei parcheggi coperti e dei silos autovoicoli il numero dei posti macchina va determinato dividendo la superficie utile di ciascun piano dell'edificio (calcolata al netto, oltre che delle murature, pilastrate, divisorie, etc. anche delle rampe inclinate di accesso), per mq. 22, spazio considerato come mediamente indispensabile per consentire le manovre ed il parcheggio di un'autovettura.

Attività culturali, sanitarie e assistenziali, attrezzatu-

re sportive e per lo spettacolo: la superficie lorda di pavimento si calcola con le stesse modalità previste per le attività commerciali e direzionali. Per quanto poi attiene agli impianti sportivi coperti il cui computo va riferito ai mq. della superfiecie coperta, si sottolinea che essa va determinata sommando le superfici coperte di ciascun piano di cui si compone lo stabile.

Le modalità di applicazione del contributo per oneri di urbanizzazione di cui all'allegato D) citato si rendono appli cabili anche nell'ipotesi che le attrezzature sportive non rientrino tra le "opere di interesse generale".

Tra le opere di interesse generale di cui all'allegato b)
più volte citato, rient ano anche tutte quelle opere di cui
la finalità sociale é palese, quali: Ricoveri, opere parroc
chiali (con esclusione delle chiese di qualsiasi confessione religiosa, aperte al culto pubblico, da considerarsi esen
ti) e simili, fermo restando il principio che le abitazio
ni vere e proprie, anche se comprese nei complessi edilizi
succitati, vengono assoggettate al contributo mediante
l'applicazione delle modalità previste dalla presente deli
berazione, per le residenze.

IMPRENDITORE AGRICOLO A TITOLO PRINCIPALE LETTERA A) ART. 9 LEGGE 10 -

- Nel caso in cui le opere da realizzare nelle zone agricole non siano in funzione della conduzione del fondo, si rende applicabile, fatta eccezione per le residenze, il contributo con le stesse modalità previste per gli opifici industria li o artigianali.

Con riferimento invece a quanto previsto alla lettera A) dell'art. 9 della legge 28/1/1977 n.10, relativo al diritto alla concessione gratuita per le opere da realizzarsi nelle zone agricole, ivi comprese le residenze, che siano in funzione della conduzione del fondo ed anche delle esigenze dell'imprenditore agricolo a titolo principale, singolo o associato, si precisa che la costruzioni aventi diritto di concessione gratuita, oltre alle citate residenze, sono quelle relative alla produzione, conservazione, tra-

zootecnici, purché connesse all'attività ed alla dimensione del fondo rustico, o dei fondi, per il quale vengono richieste. Ovviamente tali opere possono essere realizzate nelle zone agricole solo se in conformità alle norme di attuazione del piano urbanistico vigante.

Per quanto concerne la condizione di imprenditore agricolo a titolo principale questa é accertata con apposita certificazione rilasciata dalla Camera di Commercio Artigianato Industria e Agricoltura a' sensi di leggo regionale n. 18 del 13/4/1974.

ART. 9 LEGGE 28/1/1977 N. 10 - LETTERE C) e D)

Tra gli interventi edilizi assoggettabili al contributo afferente alla concessione, non debbono comprendersi ovelli
realizzati all'esterno di edifici quali le aggiunte di scale esterne, balconi, pepsiline, recingioni, pavimentazioni
di cortili e vialetti di accesso, passi carrai, maretti di
sostegno e simili.

Al contrario, rimangono assoggettabili a contributo gli interventi edilizi riferentisi alla costruzione di locali seminterrati o interrati non predisposti ad usi di soggiorno
(cantine, ripostigli etc.) compresi o meno nell'edificio prin
cipale, purché non vengano realizzati contestualmente all'edi
ficio principale stesso. Ovviamente il contributo non si ren
de applicabile nelle ipotesi contemplate nell'art. 9 lettera
D) della legge 28/1/1977 n.10, in presenza di edifici unifa
miliari il cui ampliamento non superi il 20% del volume fuori terra dell'edificio.

Sempre in riferimento alla lettera D) del precitato art. 9 si ritiene di precisare che la percentuale stabilità nella misura massima del 20% riguarda solo gli ampliamenti e che l'applicazione di tale beneficio é limitata esclusivamente ad un singolo intervento edilizio senza possibilità di reiterazione; il contributo, pertanto, si rende inapplicabile in presenza di interventi di restauro, risanamento con servativo e ristrutturazione qualunque sia la loro entità, eseguiti su edifici unifamiliari.

Per edificio unifamiliare deve intendersi quello comprenden te un elloggio che per conformazione strutturale e funzionale costituisca dimora di un unico nucleo familiare. Non devono, pertanto, considerarsi edifici unifamiliari le case a schiera anche se composte da unità abitative addossate tra di loro.

MODALITA' DI CORRESPONSIONE DEL CONTRIBUTO PER ONERI DI URBANIZZAZIONE

L'art. 3 punto 6 della già richiamata legge regionale n. 60 dispone che "nella deliberazione con cui é determinata l'incidenza degli oneri di urbanizzazione i Comuni possono stabilire che una quota non superiore al cinquanta per cento del relativo contributo venga corrisposta in corso d'opera, subordinatamente alla prestazione di garanzie reali o perso nali da stabilirsi nella stessa deliberazione, con l'osservanza" delle disposizioni che vengono poi precisate alle

lettere da a)a d).

In relazione alle disposizioni richiamate si ritiene di dover disciplinare la corresponsione della quota di contributo corrispondente agli oneri di urbanizzazione dando facoltà al concessionario, in alternativa al pagamento in unica
soluzione all'atto del rilascio della concessione edilizia,
di versare l'onere stesso come segue:

- a) il pagamento avverrà in tre distinte rate e precisamento:
 - 1) cinquanta per cento dell'importo del contributo all'atto del rilascio della concessione;
 - 2) venticinque per cento dell'importo del contributo alla data del 30 aprile ed il saldo al 31 ottobre successivo per le costruzioni od impianti la cui concessione sia stata rilasciata nel IIº semestre dell'anno;
 - 3) venticinque per cento dell'importo del contributo alla data del 31 ottobre ed il saldo al 30 aprile successivi per le costruzioni od impianti la cui concessione sia stata rilasciata nel Iº semestre dell'anno;
- b) sulle somme dovute per effetto della rateazione deve essere corrisposto d'interesse legale;
- c) il concessionario che avrà optato per la rateizzazione dovrè prestare all'atto del rilascio della concessione, geranzia fidejussoria bancaria o assicurativa di importo corrispondente a quello della parte di contributo ancora dovuta;
- d) alla scadenza di ogni reta, qualora la Regione o il Comune in sede di aggiornamento delle taballe di cui al punto A)

dell'art.1 della B.R. 60, abbia deliberato l'aumento deicosti base, la quota di rateo dovrà essere maggiorata di una somma pari al valore percentuale del suddetto aumento per la destinazione corrispondente;

- e) in caso di ritardo nel pagamento dei singoli ratei alle scadenze fissate, si applicano le sanzioni di cui all'art.

 15, I° comma della Legge 28/1/1977 n.10;
- f) la garanzia di cui al precedente punto c) verrà svincolata per gli importi corrispondenti alle rate versate e sarà to talmente svincolata ad avvenuto pagamento del saldo del contributo.

per quelle confermate nella precitata deliberazione G.M. 7 set tembre 1977 n.2568/23805 P.G. e riprese nella deliberazione G.M. 29/12/1977 n.3781/3726 P.G., nonché per evidenti motivi di perequazione e omogeneità nell'applicazione degli oneri in attesa della rideterminazione riferita ai costi effettivi, di dover riconfermare le soluzioni tariffarie finali approvate con le precitate deliberazioni come risulta dalla allegata Tabella B e che ovviamente sono conformi a quelle risultanti dall'applicazione dell'art.3 della L.R. 60.

Per quanto invece attiene agli interventi di ristrut. turazione e di risanamento conservativo riguardanti l'industria e l'artigianato, l'industria alberghiera, le attività commerciali e direzionali, in relazione anche alla nuova pre visione della L.R. 60 che stabilisce alla Tabella C/2 l'applicazione di un parametro di incidenza degli oneri di ur banizzazione ridotto in misura non superiore al 50%, si ri tiene di dover applicare la riduzione del 20%

Vengono parimenti confermate le seluzioni tariffarie già in vigore, enche nella ipotesi di interventi di edilizia abitativa riguardanti ristrutturazioni, non compresi fra
quelli di cui all'art. 9 punto b) della Legge 28/1/1977 n.10,
nonché nella ipotesi di opere di interesse generale non considerate dal punto f) dello stesso art.9, come risulta delle
allegate tabelle C e D.

Per quanto attiene infine il consorso previsto dal l'art. 9 lettera h) della legge 28/1/1977 n:10 si precisa che esso sarà di volta in volta definito nell'ambito della apposita convenzione applicando parametri inferiori al valo re fissato con la tabella c) allegata alla presente deliberazione per gli interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazioni.

Quanto sopra premesso,

La Giunta Municipale

Riteruto di dover precisare che i proventi relativi alla applicazione del contributo in argomento verranno versati nell'apposito conto corrente vincolato istituito presso la Tesoreria Comunale come previsto dall'art.12 della Legge 10/1977;

Vista la legge 28/1/1977 n. 10;

Visto il D.M. 10/5/1977 del Ministro: dei Lavori Pub. blici;

Vista la deliberazione del Consiglio Regionale della Lombardia del 28 luglio 1977 n.II/557;

Visto il Regolamento edilizio vigente e le norme di attuazione del P.R.G. di cui alla deliberazione consiliare

7/2/1977 n. 3/4805 P.G. e 9 maggio 1977 n.165/13455 P.G.;

Vista la legge 17 agosto 1942 n.1150 e successive modificazioni:

Vista la Legge Regionale 15/4/1975 n.51;
Vista la Legge Regionale 5/12/1977 n.60, modificata e integrata con la Legge Regionale 5/12/1977 n.61;

. Visto il parere della Commissione: Urbanistica esprega nelle sedute del 23/12/1977 e del 20/1/1978;

Ritenuta la sussistenza delle condizioni per assumere i poteri del Consiglio Comunale a' sensi dell'art. 140 del T.U.L.C.P. 4/2/1915 n.148 e successive modificazioni;

Riteruto di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 3 della Legge 9 giugno 1947 n.530;

Con i voti favorevoli di tutti i presenti aventine diritto.

Delibera

- a) di approvare la normativa di cui in premessa e le allegate tabelle $\Lambda/1-\Lambda/3-\Lambda/6-\Lambda/8$ B C D che fanno parte integrante del presente provvedimento e che completano e integrano quelle relative ai costi base regionali delle opere di urbanizzazione contenute nella deliberazione del Consiglio Regionale n. II/557 e che vengono assunto dal Comune con riferimento ai disposti dell'art. 3 della Legge Regionale 5/12/1977 n.60 modificata con legge n.61 (Tabelle $\Lambda/2-\Lambda/4-\Lambda/5-\Lambda/7-\Lambda/9$);
- b) di stabilire che le tabelle di cui al punto a) vengano applicate con le modalità e i criteri stabiliti nel testo della deliberazione e che qui si intendono integralmente ripetuti;

- c) i proventi derivanti dalla applicazione del presente provvedimento verranno versati sul conto corrento vincolato presso la Tesoreria Comunale come previsto dell'art. 12 della Legge 28/1/1977 n.10;
- p') di sottoporre il presente provvedimento alla ratifica del Consiglio Comunale nella sua prima adunanza e di dichiararlo immediatamente eseguibile dando atto che a tal fine la votazione é stata unanime.

FC/

TAMELIA A-1 - RESIDENZA

DETERMINAZIONE DEI COSTI BASE REGIONALI PER OPERE DI URBANIZZA ZIONE PRIMARIA (incluso costo area)

Elementi di riferimento:

- Superficie di intervento

- Densità territoriale

- Superficie fondiaria.

- Superficie stradale

- Indice fondiario

- 1-abitante

1 ettaro

20.000 mc/He pari a 200 ab/Ha

60%

20% mg/mq - 2% ml/mq

3,3 me/mq

= 100 mc

		•		
ERE.	£/Ha in milioni	mg/Ha ml/Ha	£/mq o £/ml	£/abitante
pedonali e ri e spazi a	28,8	rq/Ha 2.000	14.400	144.000
lementare	6,0	mq/Ha	10.000	30,000
gnante	11,4	ml/Ha 200	57.000	57.000
lone e sma <u>l</u>	6,4	an 000		32.000
illumin <u>a</u>	7,6	ml/ha 200	38.000	38.000
L E	60,2	•		301.000
170 10% per o	nori indotti	arrotondato	*******	29.000
osto ad abite	ante	•••••	• • • • • • • • • • • • •	330.000
metro embo ve	ioto per pien			3.300

TABELLA -A/3 - INDUSTRIA ED ARTIGIANATO

DETERMINAZIONE DEI COSTI BASE REGIONALI PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA.

(incluso costo area).

Elementi di riferimento:

- Superficie di intervento

1 ettaro

- Indice di utilizzazione

0,6 mc/mq

- Incidenza stradale

0, 15 mq/mq

COPERE	Quantita e unita di m <u>i</u> sura	Costi unita ri al mo c ml	Costi per 1 ettero (milioni)	Costo arrot. a mq. di sup lorda di pe- vimento
Strade	1.500 mq.	14.400	21,6	3.600
Fognatura di a <u>d</u> duzione al dep <u>u</u> ratore	100 ml	57.000	5,7	950
Pubblica illum <u>i</u> nazione	100 ml	38.000	3,8	600
TOTALE				5.150
INCREMENTO 30% po	r oneri indott	i arrotondato		.£. 1.550
LIRE a mq. di sup	erficie lorda	di pavimento .	* * * * * *	£. 6.700

PARELLA A-6 - INDUSTRIA ALBERGHIERA -

ETERITNAZIONE DEI COSTI BASE REGIONALI PER OPERE DI URBANIZZA-210NE PRIMARIA (incluso costo area)

Mementi di riferimento:

Superficie di intervento

Densità territoriale

Superficie fondiaria

Superficie stradale

1 utente

1 ettaro

15.000 mc/Ha

50%

13% - 1,5 ml/mq

= 100 mc = 30 mq lordi di pavimento

BRE	Quantità ri- ferita ad 1 et taro mq o ml	Costo unita- rio £./ml	Costo per ettaro	Costo per utente
do pedonali Icolari	mg 1.300	14.400	18.800.000	125.000
fognante	ml 150	57.000	8.550.000	57.000
razione e timento		***	4.800.000	32.000
lica illum <u>i</u> iono	ml 150	38.000	5.700.000	38.000
TALE				252.000
MENTO 20% per	oneri indotti arro	tordato		51.000
utente			-	303.000
al mq di supe	rficie lorda di pav	imento :		(10.100

TABELLA A/8 - ATTIVITA' DIEEXIONALI E COMMERCIALI -

DETERMINAZIONE DEI COSTI BASE RECIONALI PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA (incluso costo area)

Elementi di riferimento:

- Superficie di intervento

1 ettaro

- Indice di utilizzazione

. 0,6 mg/mq

- Incidenza strade

0,30 mq/mq

- 1 Utente

= 14 mq superficie lorda di pavimento

	•			•	•
OPERE	Quantità ri ferita ad 1 ettaro	Costo unita rio o £/ml	Costo per utente	£/Ha in milioni	£/mq di su- perficie lo da di pavin
Strade	mq 3.000	14.400	100 - 950	43,2	7.200
Rete fogna <u>n</u> te	ml 300	57.000	39.950	17, 1	2.850
Depurazione e smaltimen to			32.000	13,7	2.280
Pubblica il luminazione	ml 300	38.000	26.300	11,4	1.900
Verde elemen tare	mq/utente 3	10.000	30.000	12,8	2.130
TOTALE				•	16.360

INCREMENTO 50% per oneri indotti arrotondato 8.140

Tabella B -

Colonna a): COSTO TECRICO BASE REGIONALE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA e di quelle

PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI E LIQUIDI-APPLICANDO IL COEFFICIENTE PER L'ADECUALENTO

Colonna b): COSTI ASSUNTI DAL COMUNE (ART. 3 L.R. 60) E I PARMETRI MINIMI DI INCIDENZA DI CUI ALLE TABELLE B/2 e C/2 ALLEGATE ALLA L.R. 60

LIEBRGEIERA 9.900		INDUSTRIA E 6.350	PESIDENZA 7 2.800	a.	A DEPMINA A PROMINA A PROPERTIES A STANDAR A PROPERTIES A	
	.9.800	6.080	2.720	o' .	AZIONE	
13.775	12.250	6.650	6.400	ħ	URBANI ZZAZ SECONDARI A	
11.020	9.800	5.320	5.120	۵,	URBANIZZAZICNE. SECONDARIA	
1		1.960	1	Ф	SHALTIMENTO RIFIUTI	
1	1	1.568		o ,	THENTO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
35.324 (2) ×	19.600 (2) X	12.968 (2)	7.840 (1) X	6	TOTALE	

⁽¹⁾ Lire a netro cubo vuoto per pieno

⁽²⁾ Lire al mg. di superficie lorde di pavimento

2bcll2 - C)

PARAMETRI DI INCIDENZÀ DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE IN RELAZIONE ÀLIE ZONE ED AI TIPI DI INTERVENTO CON RELATIVE TARIFFE DI APPLICAZIONE

٠		امیاً مراجع ور		د مد است			, ·	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Į.
:	fra quelli di cui ell'ert.9 punto b) della Legge 10	Interventi di re stauro e risana	quelli di cui el- l'art.9 punto b) della legge 10	ries.	zionate o no	zioni,	ntervento	one di cui al D.W. 2/4/68 % al PRG adottato con del. 7.2.77 n.3/4805 e 9.5.77 n.165/13455	
•	816	0,3	1.122	.0,413	1.360	0,5	Ho	4/68:0 del- 13455	
	1.024	0,2 '	1.408	0,275	4.608	0,9	II°	ZONA A (A/1 -A/2)	
	1.840		2.530	-	5.968		Totale,		
	·1.088	0,4	1.496	0,55	1.632	0,6	H	ZONA B (B/1-B/2 e	
	1.536	0,3	2.112	0,413	. 4.608	0,9	ні.	e parti re i della D/1)	•
•	2.624	l	3.608		6.240	1	Totale	, 7 ₁)	
	1.088	0,4	1.496	0,55	2.448	0,9 .	H°	zc (C/1-C/2- 11	
-	1.536	0,3	2.712	0,413	4.608	6,0	IIº.	ZONA C — E C/1-C/2-C/3-parti residen i della D/2 — D/3 — D/4-3 i 2-7-2-51, residenziali	
	. 2.624		3.608	. 1	7.056		Toțale	residencia - D/4-3/1- denziali del	

TABELLAD -

OPERE DI INTERESSE GENERALE NON CONSIDERATE DAL PUNTO F) DEL-L'ART. 9 DELLA LEGGE 28/1/1977 u.10

nominazione	Contributo	di urbanizza	zione	
	prinaria	secondaria	Totale	N O T E
cheggi cope <u>r</u> e silos aut <u>o</u> coli	133.600	60.600	194.200	Gli oneri sono riferiti a posto macchina
nzzature cu <u>l</u> ali, sanitarie ssistenziali	6.680	3.030	9.710	Cli oneri sono riferiti a mq. di superficie lorda di pavi-mento.
rezzature spo <u>r</u>	3.340	1.510	4.850	Gli oneri sono riferiti, nel caso di impianti sportivi coperti al mq. della superficie coperta e, nel caso di impianti scopertal mq. di superficie lorda di pavimento dei sovizi annessi.
rezzature per lo	10.020	4.540	14.560	Cli oneri sono riferiti al mq. di superficie lorda di pavi- mento.